

## Articolo 101

(Servizi socioeducativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia)

1. Sono servizi socioeducativi per la prima infanzia a carattere innovativo e sperimentale, i servizi educativi flessibili e differenziati per i bambini da tre mesi a tre anni, finalizzati alla promozione dello sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e al sostegno alle famiglie e ai nuclei familiari, nel loro compito educativo:

- a. il servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio;
- b. Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia. (102)

2. Il servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio è un servizio flessibile, erogato per fasce orarie, di norma a supporto delle altre tipologie di servizi per la prima infanzia e di servizi educativi per l'infanzia, perché rivolto a completare con modalità e orari flessibili la frequenza del bambino presso l'asilo nido o il centro ludico per l'infanzia. In particolare tale servizio può essere erogato nelle prime ore del mattino o nelle ore successive all'uscita dall'asilo nido o dal centro ludico, in relazione alle diverse esigenze dei tempi di lavoro e di vita della famiglia, al fine di assicurare la permanenza del bambino nel proprio ambiente di vita nel rispetto dei suoi ritmi biologici e di specifiche diverse condizioni di salute. Il servizio è assicurato da educatori come individuati all'art. 46 del presente Regolamento. Il progetto educativo è sviluppato quale estensione del progetto educativo del nido d'infanzia.” (103)

3. Il servizio di piccolo gruppo educativo o nido in famiglia consente di affiancare i nuclei familiari nelle funzioni educative e di assicurare un idoneo ambiente protetto per la prima socializzazione dei bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, alternativo all'asilo nido o nido d'infanzia, per un numero di ore giornaliere non superiore a sei. Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia si colloca in una civile abitazione ed è rivolto a massimo 4 bambini contemporaneamente, compresi i propri. Il servizio è assicurato da educatori come individuati all'art. 46 del presente Regolamento. Gli spazi essenziali destinati al servizio sono:

- Locale destinato in via esclusiva ai bambini, quando presenti, per attività di gioco e socializzazione;
- Locale destinato in via esclusiva al riposo dei bambini;
- Servizio igienico dedicato dotato di fasciatoio, lavabo, riduttore;
- Locale cucina attrezzato per la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- Spazio dedicato alla custodia degli effetti personali dei bambini.

Gli spazi, le sostanze utilizzate per la pulizia degli ambienti, i giochi e i materiali didattici devono essere conformi alla normativa vigente in tema di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti e delle persone. (104)

## Note

(102) Lettera sostituita dal r.r. n. 11/2015, art. 44, c. 1.

(103) Articolo già modificato dal r.r. n. 11/2015, art. 44, c. 2. , è stato sostituito dal r.r. 10/2018, art. 6, comma 1.

(104) Articolo già modificato dal r.r. n. 11/2015, art. 44, c. 3. , è stato sostituito dal r.r. 10/2018, art. 6, comma 2.